



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI FERMO

SEZIONE F1

Si comunica a:

Avv. **FABRIZIO CIUCALONI**
(fax 0734-639091) via Ugo la Malfa, n. 5
GROTTAZZOLINA

Avv. **VINICIO SIMONI**
VIA MONTE ROSA 5
PORTO SANT'ELPIDIO

Comunicazione di cancelleria Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **2739/2016** - **RITO ORDINARIO**
Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie

Giudice: **MONACHESI SERENELLA**

Depositata Sentenza Numero: **470/2019** in data : **30/11/2019**

Repertorio N. 651/2019

Si avvisa che la sentenza viene trasmessa alla competente Agenzia delle Entrate.

Parti nel procedimento

Attore Principale

MILLEVOLTE FABIO

Difeso da:

FABRIZIO CIUCALONI

Convenuto Principale

COMUNE SANTA VITTORIA IN MATENANO

Difeso da:

VINICIO SIMONI

vedi P.Q.M. allegato

Fermo 05/12/2019

IL CANCELLIERE
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Dr.ssa Caterina Silenzi)

SENTENZA
N° 670/19



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

2739/16 R.G.
N° 651/19 REP.
2920/19 CRON

Il Giudice di Pace di FERMO Avv. Serenella Monachesi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 2739/16 promossa con atto di citazione

Da

- avv. FABIO MILLEVOLTE (MLLFBA65M0313151) rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Ciucaloni elettivamente domiciliato come in atti

ATTORE

Contro

- COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO (00330500448) , in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Vinicio Simoni ed elettivamente domiciliato come in atti

CONVENUTO

OGGETTO: PAGAMENTO SOMMA .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice adiva l'intestata Sede per sentir condannare parte convenuta al pagamento della somma di Euro 1.486,86 oltre accessori .

All'uopo rappresentava di aver conferito opera professionale al fine della riscossione coattiva diretta delle entrate tributarie a favore di parte convenuta, su incarico della medesima, che, riscossa la somma di complessivi Euro 4.908,28 di cui Euro 3.313,95 per sanzioni stradali comprensive di spese ed interessi , ed Euro 1.594,33 a titolo di rimborso delle spese legali, ometteva di versare la somma di Euro 1.486,86 conferita al Comune dai debitori e dovuta al professionista per l'opera svolta , chiedendo l'adempimento della obbligazione di pagamento da parte dell'Ente, e spiegando altresì domanda subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c.

Si costituiva ritualmente parte convenuta, argomentando in via preliminare la carenza di legittimazione passiva , la insussistenza di un valido rapporto contrattuale o di convenzione con il professionista, la conseguente non debenza della somma richiesta, e comunque la impossibilità per il Comune di procedere alla liquidazione , trattandosi di un capitolo di spesa posto "fuori bilancio", e necessitando pertanto la relativa procedura amministrativa onde pervenire al pagamento di un debito "fuori bilancio ".

Nel merito non contestava la prestazione svolta, contestando il quantum poiché si trattava di prestazioni rese in assenza di stipulazione contrattuale .

Fallito il tentativo di conciliazione esperito dal giudice , il giudizio procedeva ponderosamente mediante la allegazione della documentazione in atti e la escussione delle prove orali di cui a verbale .

All'esito, precisate le conclusioni e depositate ampie memorie illustrative ,la causa veniva spedita a sentenza.

Rilevato che il giudizio ricade nell'ambito dell'equità, si evidenzia in primo luogo la infondatezza della sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto Comune: essa viene argomentata sul rilievo che non sussistendo un valido rapporto contrattuale tra le parti, si verte nella ipotesi di un "debito fuori bilancio ",che ,come tale, deve essere espressamente deliberato in Consiglio Comunale, accertata la rispondenza ai fini istituzionali dell'Ente , accertamento non riconosciuto dalla Consiglio medesimo, e ricadendo pertanto la responsabilità sull'Organo e non sul Comune .

Pertanto, nonostante i documenti versati in atti da parte convenuta ai nn. 1 (" *Copia Delibera Giunta Comunale n. 39 del 7.9.13* " e in pari data " *Conferimento di incarico* ") e 2 (" *Schema di Convenzione* "), il Comune disconosce la convenzione ed il rapporto intercorso con il Professionista, assumendo la responsabilità dell'Organo, e la conseguente carenza di legittimazione passiva del Comune.

Posto che l'ordine di esibizione di cui alla ordinanza in data 11.6.2018 non ha conferito dati significativi e dirimenti, stante la dichiarazione del Comune di non reperire nei propri archivi detta documentazione , e ancor meno risultano dati convincenti o significativi dalle risultanze delle prove orali, dalle quali è emersa un elevato grado di conflittualità tra le parti , si deve evidenziare come non risultino documentalmente dati definitivi e certi in punto al rapporto contrattuale instaurato e vigente tra le parti , e come pertanto il medesimo debba essere ritenuto non sussistente o claudicante .

Peraltro nel presente giudizio il procedimento amministrativo alla base dell'instaurato rapporto-convenzione non assume rilevanza , non dovendo questo Giudice applicare o disapplicare l'atto amministrativo, che parte convenuta assume insussistente

Soccorre quindi sul punto la domanda formulata in via subordinata ed in modo specifico ai sensi dell'art. 2042 c.c., di azione generale di arricchimento : azione che può essere esperita allorchè nessuna altra azione giudiziaria lo possa, indipendentemente dall'eventuale esito ; sul punto si evidenzia come generalmente si ritenga come l'art. 2041 c.c, vieterebbe il concorso

cumulativo con altri rimedi, ma non il concorso alternativo o integrativo dell'azione con l'altro rimedio spettante all'impovertito, come nella presente fattispecie.

Quanto sopra posto, si evidenzia come risulti pacificamente in atti la attività svolta da parte attrice in favore di parte convenuta, e come dalla medesima si evinca come il Comune ha incassato e trattenuto somme relative al rimborso delle competenze legali dovute all'avv. Fabio Millevolte, senza procedere al dovuto pagamento nei suoi confronti: in altre parole, il Comune ha incassato il rimborso delle spese legali ma non ha proceduto al pagamento in favore dell'avente diritto di quanto aveva ricevuto a titolo di rimborso.

Tale argomentazione si palesa dirimente sia sotto il profilo formale, in punto alla eccezione di carenza di legittimazione passiva, sia sotto il profilo sostanziale.

Per quanto concerne il primo aspetto si evidenzia come la legittimazione passiva competa esclusivamente al soggetto che abbia avuto una indebita locupletazione in danno dell'istante (Cass. 07/10703), e come pertanto la relativa eccezione sul punto debba essere disattesa.

Circa il secondo aspetto, si deve notare come il risalente orientamento della S.C. (Cass. 1832/05) secondo cui la azione di arricchimento sarebbe esperibile nei confronti della PA quando sia intervenuto il riconoscimento da parte dell'Ente Pubblico competente, essendo precluso al giudicante di sostituirsi a tale deliberazione dell'Ente, sia stato superato dalla pronuncia delle SSUU che hanno evidenziato come tale requisito del riconoscimento della utilità da parte dell'Ente non è contemplato dall'art. 2041 c.c. e non trova alcuna giustificazione nel carattere pubblicistico dell'Ente beneficiario, sicchè il privato attore nei confronti della PA ha l'onere della prova solamente in punto al fatto oggettivo dell'arricchimento, dovendo su tale aspetto vertere l'accertamento del giudice, senza che l'Amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dell'arricchimento, potendo essa piuttosto eccepire o dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole (Cass. SSUU, 15/10798).

Ciò posto si evidenzia come risulti documentalmente accertato che il Comune convenuto ha percepito consapevolmente la somma di Euro 1.486,86 versata dai debitori quale rimborso delle competenze professionali, in tal modo traendone certamente una utilità, cui consegue il diritto di parte attrice a percepire una indennità nei limiti della diminuzione patrimoniale subita, evidentemente pari alla somma spettante e maturata per l'opera svolta.

Consegue l'accoglimento della domanda, con condanna del Comune al pagamento delle somme e degli accessori (interessi legali e rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore (Cass., 95/2656; Cass., 93/11061) come da dispositivo, oltre alla refusione delle spese legali, stante la soccombenza.

PQM

IL Giudice di Pace definitivamente pronunciando così provvede:

- in accoglimento della domanda condanna parte convenuta COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO (00330500448) , in persona del Sindaco pro tempore , pagare , in favore di parte attrice avv. FABIO MILLEVOLTE (MLLFBA65M0313151) la somma di € 1.486,86 , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo , e refusione delle spese di lite , che liquida in complessivi Euro 175,40 per spese ed Euro 1.900.00 per compenso oltre iva e cap e rimborso spese forfetarie.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
di FERMO

30 NOV 2019

DEPOSITATO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Luigino Marcantoni

Luigino Marcantoni

IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Serenella Monachesi)



